

OGGETTO: Annullamento in sede di autotutela della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO MEPA, finalizzata all'acquisizione di una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di acquisto con Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) da destinare al Servizio Acquisti della ASL 8 di Cagliari indetta con determinazione a contrarre n. 877 del 02/08/2016.

Il Responsabile del Servizio

VISTI il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

la L.R. n. 10/1997; la L.R. n. 10/2006; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;

il D.Lgs n. 50/2016;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/03/2008 con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con delibera della Giunta Regionale n. 18/9 del 26/03/2008;

la deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20/03/2007 che ha approvato il "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" e la successiva deliberazione n. 1430 del 04/11/2008 con la quale sono state apportate modifiche al succitato Regolamento aziendale;

la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09/02/2009 con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione dei Servizi di competenza;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 03/03/2015 con la quale è stata conferita alla U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche la delega per gli acquisti di beni e servizi di tipo informatico, anche in economia, con decorrenza dal 01/05/2015;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1389 del 23/11/2015 di nomina del Dirigente Ing. Marco Galisai quale Responsabile della predetta Struttura Complessa;

PREMESSO

che con determinazione a contrarre n. 877 del 02/08/2016 veniva indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO MEPA, finalizzata all'acquisizione di una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di acquisto con Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) destinata al Servizio Acquisti della ASL 8 di Cagliari, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che l'oggetto del presente appalto consisteva principalmente nella fornitura di un sistema dinamico di acquisizione (SDA) per la gestione e aggiudicazione delle procedure di gara di competenza del Servizio Acquisti aventi ad oggetto la fornitura di diagnostici, relative attrezzature e servizi connessi, dotato di tutte le funzionalità tecniche previste nel Capitolato Tecnico e comprensivo di tutto quanto propedeutico al primo rilancio della gara e all'utilizzo del sistema per un periodo minimo di 3 anni;

che il presente appalto prevedeva un importo complessivo a base di gara di € 39.700,00 oltre l'iva di legge, comprensivo di eventuali opzioni quantitative e temporali;



che in data 29/08/2016 il Responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche, in esecuzione della determinazione sopraccitata, provvedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale della ASL 8 di Cagliari dell'avviso esplorativo e del modello di istanza per la manifestazione di interesse;

PRESO ATTO che la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1, commi 512-517 prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale della pubblica amministrazione, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50% della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico relativa al triennio 2013-2015;

che nel testo della menzionata legge sono altresì indicate le modalità operative attraverso le quali le pubbliche amministrazioni dovranno conseguire detto risparmio di spesa precisando anche la tipologia di acquisti consentiti in deroga alla presente legge;

che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) con la recente circolare n. 2 del 24/06/2016 ha meglio chiarito le modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono procedere agli acquisti di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" di cui alla citata legge;

che, all'art. 4, lett. b).i. della circolare, come precisato anche nella circolare del MEF n. 16 del 17/05/2016, tra le azioni attuabili già nel corrente anno al fine di conseguire gli obiettivi della Legge di stabilità 2016, le quali verranno portate a regime a partire dal 2017, è previsto che *"le amministrazioni che alla data non siano in possesso di piattaforme telematiche per le negoziazioni, non potranno effettuare investimenti finalizzati allo sviluppo di nuove piattaforme"* a che le stesse *"potranno avvalersi dei servizi di piattaforma di negoziazione, messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di Committenza, ovvero potranno ricorrere a servizi di piattaforma di e-procurement offerti in modalità ASP da operatori di mercato"* fatti salvi *"gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente"*;

ATTESO che alla luce del nuovo contesto normativo, meglio precisato nelle summenzionata circolare AgID, è precluso alle amministrazioni pubbliche l'acquisto di piattaforme telematiche di negoziazione tra cui anche Sistemi dinamici di Acquisizione (SDA) come definiti ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO della conseguente illegittimità della procedura indetta con determinazione a contrarre n. 877 del 02/08/2016 in quanto contrastante con norme imperative e cogenti in materia di appalti pubblici;

DATO ATTO di dover procedere, per tali motivazioni, all'immediato annullamento in autotutela della gara di cui sopra e di tutti gli atti conseguenti, in quanto affetti da vizio di illegittimità *ab origine* per violazione delle disposizioni dettate dalla Legge di stabilità 2016 in materia acquisto di beni e servizi nel settore informatico e, pertanto, in contrasto con gli obiettivi di risparmio della spesa pubblica perseguiti dalla citata legge;

che, nel caso *de quo*, il ricorso a tale istituto da parte dell'Amministrazione rappresenta l'*estrema ratio* ed è funzionale alla eliminazione degli atti amministrativi illegittimi ovvero di tutti gli atti di gara inficiati da tale vizio;

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *nonies* della legge 241/1990, di annullare d'ufficio un proprio precedente provvedimento amministrativo sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

che per giurisprudenza ormai consolidata è pienamente legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, all'annullamento dell'intera procedura di gara qualora venga rilevato un vizio di



legittimità negli atti di una gara predisposta precedentemente, ancor più se in fase embrionale come nel caso considerato;

DATO ATTO

che, oltretutto la gara essendo soltanto indetta e ancora pubblicata sul portale MEPA non può aver ingenerato alcuna aspettativa nei potenziali concorrenti alla gara, i quali hanno manifestato esclusivamente il proprio interesse alla partecipazione alla procedura, rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico disporre l'annullamento del bando di gara e degli atti successivi in presenza vizi e/o di irregolarità rilevate successivamente oltre che in presenza di concreti motivi di interesse pubblico;

che per effetto dell'annullamento della gara devono in ogni caso ritenersi annullati e/o comunque privi di ogni effetto tutti gli atti connessi e conseguenti;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all'annullamento, in via di autotutela, della procedura di gara indetta con determinazione a contrarre n. 877 del 02/08/2016 e per l'effetto annullare *ex tunc* ogni atto connesso e conseguente della presente gara, stante la necessità di ottemperare senza ulteriore indugio a norme di legge aventi carattere imperativo ed inderogabile in materia di appalti pubblici;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto espresso in premessa:

- di annullare, in sede di autotutela, la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, tramite RDO MEPA, finalizzata all'acquisizione di una piattaforma per la gestione telematica delle procedure di acquisto con Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) destinata al Servizio Acquisti della ASL 8 di Cagliari indetta con determinazione a contrarre n. 877 del 02/08/2016, per le ragioni indicate nella parte motiva del presente provvedimento;
- per l'effetto annullare *ex tunc* ogni atto connesso e conseguente della presente gara, atti che restano comunque conservati agli atti dell'ufficio della U.O.C. Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n.10/2006.

Letta e sottoscritta.



Responsabile Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie Informatiche

Dott.ssa Tania Paderas



La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale on line e resterà in pubblicazione per 15 giorni.

